

CIRCOLARE N. 25/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 19 giugno 2012

OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

INDICE

1 Detrazione del 36 per cento.....	4
1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione del 36 per cento	4
1.2 Trasferimento della detrazione ai sensi dell'art. 16- <i>bis</i> , comma 8, del TUIR.....	4
1.3 Trasferimento della detrazione in ipotesi di cessione di quota della proprietà dell'immobile.....	6
2 IVA.....	8
2.1 Aliquota media rimborso IVA e canoni leasing.....	8
2.2 Revoca del rimborso IVA.....	9
2.3 Spesometro: operazioni esenti in regime di dispensa.....	10
2.4 Spesometro: regime del margine globale	11
2.5 Spesometro: operazioni con pagamento Pos.....	12
2.6 Spesometro: contratti collegati con pagamento Pos.....	12
3 Studi di settore.....	14
3.1 Misure premiali ex articolo 10, D.L. n. 201 del 2011 e studi di settore.....	14
3.2 Applicazione della 'franchigia' nell'accertamento sintetico e studi di settore	14
3.3 Limite ai poteri accertativi: congruità rispetto all'anno precedente.....	15
4 Regime fiscale di vantaggio ex articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011.....	17
5 Reddito d'impresa	18
5.1 Beni concessi in godimento ad amministratore/socio.....	18
5.2 Comunicazione beni d'impresa in godimento ai soci	19
5.3 Comunicazione finanziamenti e versamenti soci e acquisto di beni	19
5.4 Beni assegnati in godimento ai soci – Nozione di “valore di mercato”.....	19
5.5 Obbligo di comunicare finanziamenti e versamenti dei soci	20

5.6 Ammontare dei finanziamenti e versamenti dei soci da comunicare	21
5.7 Deduzione IRAP relativa al costo del personale: rilevanza dei compensi	
CO.CO.CO.	21
5.8 Riporto perdite soggetti IRES – Compensazione di perdite dei primi tre esercizi	22
6 Società di comodo	25
6.1 Riporto perdite – Limiti di utilizzo da parte di società di comodo	25
6.2 Applicabilità della disciplina a soggetti in perdita per tre periodi	26
7 Controlli bancari	28
8 Nuovo accertamento sintetico	29
8.1 Articolo 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 - Adeguamento del reddito	
dichiarato al reddito effettivo	29
8.2 Adeguamento ex articolo 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 in	29
8.3 Nuovo articolo 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973	30
9 Accertamento, riscossione e sanzioni.....	32
9.1 Notifica per posta degli atti tributari.....	32
9.2 Misure cautelari e riscossione coattiva	33
9.3 Definizione delle sanzioni in caso di procedimento di adesione negativo.....	34
10 Normativa e contenzioso tributario.....	36
10.1 Agenzia delle entrate e agenti della riscossione in giudizio	36
10.2 Accertamento con adesione e mediazione fiscale obbligatoria.....	37
10.3 Recupero spese legali.....	38

1 Detrazione del 36 per cento

1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione del 36 per cento

Domanda

Stante le modifiche intervenute, si chiede se a decorrere dal 1° gennaio 2012 si rende ancora necessaria la conservazione delle dichiarazioni ICI, come indicato dal provvedimento direttoriale n. 149646 del 2 novembre 2011.

Risposta

Ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione, restano valide le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. I contribuenti sono dunque ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, le ricevute di pagamento dell'ICI se dovuta. Nel provvedimento non si fa alcun riferimento alle dichiarazioni ICI come riportato nel quesito.

Si ricorda che il soggetto tenuto al pagamento dell'ICI può non coincidere con il soggetto che usufruisce della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si evidenzia, pertanto, che si procederà al controllo delle ricevute di pagamento dell'ICI solo nel caso in cui il soggetto che usufruisce della detrazione sia anche tenuto al versamento dell'imposta.

1.2 Trasferimento della detrazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma 8, del TUIR

Domanda

Per effetto dell'utilizzo della locuzione "... in caso di vendita ...", al comma 8, del nuovo articolo 16-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, la detrazione del 36% non

utilizzata può essere trasferita o meno, a scelta delle parti, anche in presenza di atti a titolo non oneroso (donazioni) o di altre tipologie (permuta)?

Risposta

L'articolo 4, comma 1, lett. c) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha inserito l'articolo 16-bis nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (di seguito TUIR), introducendo a regime la detrazione dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al menzionato articolo 16-bis, restano confermati non solo l'ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni relative alla suddetta detrazione – introdotta dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, così da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia.

Il comma 8 dell'articolo 16-bis prevede che, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare”.

Con riferimento agli atti di trasferimento a titolo non oneroso, si confermano i chiarimenti già forniti con la circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, del Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, nella quale, in relazione alla detrazione del 36 per cento, si è precisato che l'espressione “vendita” debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell'immobile, anche a titolo gratuito.

Pertanto, in caso di cessione a titolo gratuito (ad esempio, la donazione), le parti potranno stabilire che la detrazione permanga in capo al donante.

Le medesime considerazioni valgono anche in caso di permuta poiché, in base all'articolo 1555 del codice civile, "le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili".

L'articolo 4 del D.L. n. 201 del 2011 entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Al riguardo si fa presente che già i commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011, introdotti in sede di conversione ad opera della legge n. 148 del 2011, hanno modificato le disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione della detrazione in caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili (articolo 1, comma 7, della legge n. 449 del 1997, e articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002).

Quindi, dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, in presenza di un espresso accordo delle parti, nell'atto di vendita è consentito il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore.

Rimane fermo, anche in base al disposto del comma 8 dell'articolo 16-bis del TUIR, che in assenza di detto accordo la detrazione è trasferita all'acquirente.

1.3 Trasferimento della detrazione in ipotesi di cessione di quota della proprietà dell'immobile

Domanda

Sempre con riferimento al trasferimento del bonus, se l'unico proprietario trasferisce ad altro soggetto una quota di proprietà dell'immobile, può mantenere in capo a se stesso o può trasferire al cessionario l'intera detrazione residuale?

Risposta

In merito alla questione prospettata, si confermano i chiarimenti forniti in via interpretativa da ultimo con la risoluzione n. 77 del 2009 in cui si è affermato che

“la residua detrazione Irpef spettante in materia di ristrutturazioni del patrimonio edilizio, si trasmette alla parte acquirente non solo in ipotesi di cessione dell’intero immobile, ma altresì qualora, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell’immobile, parimenti verificandosi, in tale ultima ipotesi, i presupposti richiesti dalla riportata disposizione normativa”.

Pertanto, le nuove disposizioni sul trasferimento della detrazione troveranno applicazione solo qualora per effetto della cessione pro-quota, il diritto di proprietà si consolida in capo all’acquirente che diventa proprietario esclusivo dell’immobile (ad es. comproprietario per metà che acquista l’altra metà).

Diversamente, la detrazione delle quote residue permane in capo al cedente.